



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

## **AVVISO PUBBLICO**

**per la presentazione di proposte progettuali relative all'organizzazione di moduli formativi, mobilità accademica e professionale e sostegno infrastrutturale nel settore della cybersicurezza**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.03.2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”;
- VISTE** le linee operative, di cui alla nota del Segretario Generale, prot. n. 823 del 23.01.2026, avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della Ricerca” - Linee operative in relazione all'organizzazione delle singole unità organizzative;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 13 gennaio 2026 al numero 27, con il quale è stato conferito al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del citato Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (GU Serie Generale n.100 del 02-05-2025) e in particolare l'art.14, comma 3, laddove prevede che “fino all'adozione



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze”;

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 12;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*” e ss.mm.ii;
- VISTA** la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea C/2016/2946, “*Nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*” (GU C 262 del 19 luglio 2016);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA (Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza) e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;
- VISTE** le attività svolte dall’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA), quale centro di competenza dell’Unione in materia di sicurezza informatica, in particolare in relazione all’elaborazione di analisi delle minacce, linee guida tecniche e raccomandazioni volte a rafforzare la resilienza cibernetica degli Stati membri e delle infrastrutture critiche europee;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea C/2022/7388, “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 414 del 28 ottobre 2022;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022 con il quale è



## *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

stata adottata la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, comprensiva del relativo piano di implementazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che definisce come pianificare, coordinare e attuare misure tese al potenziamento del livello di maturità delle capacità cyber della Pubblica Amministrazione, assicurando una trasformazione digitale sicura e resiliente;

**VISTA** la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (c.d. Direttiva NIS 2), che istituisce misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione e abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 e, in particolare gli articoli 20 e 21 relativi agli obblighi di formazione e sensibilizzazione, nonché l'articolo 29 concernente la cooperazione strategica e operativa tra Stati membri;

**VISTO** il decreto legislativo di recepimento della Direttiva NIS 2 (D.Lgs. 138/2024), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (Direttiva NIS 2)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2024 ed entrato in vigore il 2 ottobre 2024;

**VISTE** le linee guida e il modello nazionale pubblicate dal MUR sul sito [sicurezza.ricerca.mur.gov.it](http://sicurezza.ricerca.mur.gov.it) e le esigenze di implementazione della formazione in materia di sicurezza della ricerca e cybersicurezza in esso richiamate;

**CONSIDERATO** che il MUR, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla realizzazione delle misure previste dal Piano nazionale di attuazione della Direttiva NIS 2, promuovendo programmi di formazione avanzata e di cooperazione con le autorità competenti, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), e le omologhe istituzioni europee;

**VISTA** in particolare, la Misura n. 67 della suddetta Strategia Nazionale di Cybersicurezza che prevede programmi di scambio, a livello europeo e internazionale, per attività di istruzione universitaria e in ambito professionale, che promuovano anche una sempre maggiore inclusione della popolazione femminile;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'attuazione della Misura n. 67 della Strategia nazionale di Cybersicurezza, la relativa scheda di intervento prevede risorse a valere sul Fondo di Attuazione istituito dalla legge di Bilancio 2023 pari a 10.000.000 di euro e risorse a valere sul Fondo di Gestione istituito dalla Legge di Bilancio 2023;

**VISTA** la Misura n. 72 della Strategia nazionale di Cybersicurezza 2022–2026, che prevede l'attivazione di corsi universitari rivolti agli studenti e alle studentesse per la diffusione delle competenze di cybersicurezza, articolati in moduli di almeno 25 ore e attuati tramite bandi annuali indirizzati alle Università statali e non statali legalmente riconosciute;

**VISTO** che detta Misura 72 prevede procedure amministrative semplificate basate su criteri



# Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

oggettivi (costo standard), milestone annuali, e l'utilizzo di un'apposita piattaforma digitale per il monitoraggio, la rendicontazione e il caricamento dei dati;

**CONSIDERATA** l'esigenza, nell'ambito europeo e internazionale, di formare professionalità avanzate capaci di affrontare criticità legate alla cybersicurezza nei vari settori produttivi e di servizio;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di promuovere politiche di *gender equality* anche in ambiti tecnologici, al fine di garantire pari opportunità di accesso e sviluppo professionale;

**VISTE** le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7345 "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica finanziamento progetti di cooperazione internazionale" per l'esercizio finanziario 2025, stanziato dalla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2024, recante la "Ripartizione del Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza", mediante il quale sono stati assegnati al MUR i fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**VISTA** la legge 23 settembre 2025, n. 132 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" e il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** opportuno sostenere le Istituzioni universitarie e gli enti di ricerca nella progettazione e realizzazione di moduli formativi sperimentali con mobilità internazionale;

## DECRETA

### SEZIONE I – Disposizioni generali

#### Art. 1

#### Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso disciplina termini, modalità e procedure per la presentazione, la valutazione, la selezione e il finanziamento di proposte progettuali finalizzate al rafforzamento delle competenze nel settore della cybersicurezza, attraverso le seguenti distinte linee di intervento:

- a. **LINEA A – Misura 67 "Incentivazione della mobilità internazionale"**
- b. **LINEA B – Misura 72 "Protettori Digitali"**



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

2. Le due linee di intervento sono tra loro autonome e distinte quanto a destinatari, durata, dotazione finanziaria e modalità di attuazione.
3. Le Istituzioni proponenti possono partecipare a una sola linea o a entrambe, mediante la presentazione di distinte domande di partecipazione, ciascuna riferita alla relativa linea.

## **Articolo 2**

### **Dotazione finanziaria dell'Avviso**

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso, con riferimento alla Linea A – Misura 67, è pari a **8.000.000** di euro (**otto milioni/00**) nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca, Capitolo 7345, piano gestionale 1.
2. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso, con riferimento alla Linea B – Misura 72 è pari a € **4.000.000,00** (**quattro milioni/00**), Capitolo 7345, piano gestionale 1.
3. In relazione alla Linea A – Misura 67 il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto è pari a € **500.000,00**. (cinquecentomila/00). L'importo minimo ammissibile per progetto è pari a € **200.000,00** (duecentomila/00).
4. In relazione alla Linea B – Misura 72 il finanziamento riconosciuto a ciascun Ateneo è calcolato in base al costo standard utilizzato dal Ministero per il riparto delle risorse ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D.M. n. 934/2022, nei limiti delle risorse disponibili.
5. Il Ministero si riserva la facoltà di destinare eventuali economie o risorse residue maturate nell'ambito di una linea di intervento al finanziamento dell'altra linea, nel rispetto della coerenza con le finalità del presente Avviso, della programmazione delle risorse e dei vincoli di destinazione previsti dalla normativa vigente.
6. Il Ministero si riserva, altresì, di destinare ulteriori risorse al finanziamento del presente avviso in caso di sopravvenute disponibilità nel corso degli esercizi finanziari futuri.

## **Articolo 3**

### **Soggetti ammessi alla presentazione della domanda**

1. Possono presentare proposte progettuali, ai sensi del presente Avviso, i seguenti soggetti, distintamente per ciascuna linea di intervento:
  - a) Linea A – Misura 67 gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 5 novembre 2016, n. 218, nonché le istituzioni universitarie italiane statali e non statali legalmente riconosciute, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale);



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

- b) Linea B – Misura 72 le istituzioni universitarie italiane statali e non statali legalmente riconosciute, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale).
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono avere sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano.
3. Per ciascuna proposta progettuale presentata in risposta alla Linea A – Misura 67, il Soggetto proponente, di cui al comma 1 lettera a), può partecipare da solo o in partenariato, con uno o più soggetti co-proponenti tra quelli ammissibili ai sensi del medesimo comma 1. In caso di partecipazione in partenariato, tutti i soggetti partecipanti al partenariato dovranno stipulare un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. Il contenuto minimo dell’accordo è definito nel successivo articolo 4.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola proposta progettuale in qualità di Soggetto Capofila. Nel caso in cui lo stesso soggetto presenti più proposte progettuali come Soggetto Capofila, sarà considerata ammissibile solo la prima proposta progettuale presentata in ordine cronologico; tutte le proposte successive saranno dichiarate inammissibili.

## **Articolo 4**

### **Accordo di partenariato**

1. L'accordo di cui all'articolo 3, comma 3, è stipulato al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, nonché definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, l'accordo deve prevedere almeno:
- a. la responsabilità del Soggetto Capofila nei confronti del Ministero in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
  - b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila e i membri del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
  - c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il Soggetto Capofila e gli altri soggetti membri del Partenariato, in coerenza con la dotazione finanziaria del presente Avviso;
  - d. le eventuali azioni di rivalsa del Soggetto Capofila nei confronti dei singoli membri del Partenariato, nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo di partenariato o dal presente Avviso;
  - e. le modalità ed i tempi necessari al trasferimento delle risorse erogate dal Ministero dal



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Soggetto Capofila agli altri Soggetti attuatori membri del Partenariato;

- f. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti al Partenariato, di osservare gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013);
  - g. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti, ad osservare il "divieto del doppio finanziamento";
  - h. la delega al Soggetto Capofila (Allegato 3), da parte di tutti i partecipanti al Partenariato, a sottoscrivere, per loro conto, la documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda e della presa d'atto degli obblighi previsti dal presente Avviso;
  - i. la disciplina delle responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento delle attività progettuali, in relazione alle quote di attività assegnate, nonché degli obblighi posti in capo ai soggetti attuatori.
2. L'accordo di cui al precedente comma 1 dovrà, inoltre, autorizzare il Soggetto Capofila a:
- a. rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;
  - b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto dei membri del Partenariato, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
  - c. sottoscrivere, in nome e per conto dei membri del Partenariato, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
  - d. presentare la scheda di monitoraggio quadrimestrale completa di tutti gli elementi richiesti dal Ministero;
  - e. presentare la relazione tecnica finale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute sull'andamento delle attività di progetto;
  - f. presentare, in nome e per conto dei membri del Partenariato, la domanda di saldo finale o domanda di rimborso, acquisire le erogazioni per l'intero Partenariato e disporre il trasferimento ai suoi membri delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini previsti del presente Avviso, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti.
3. L'accordo deve essere firmato dal legale rappresentante del Soggetto Capofila e dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il Partenariato, o da soggetto dotato di procura speciale.
4. L'accordo deve avere una durata temporale pari almeno alla durata del progetto.



# Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

## SEZIONE II - LINEA A – MISURA 67

### Articolo 5

#### Ambito e caratteristiche delle attività finanziabili

1. Sono ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che prevedano la realizzazione di **almeno due iniziative** tra quelle indicate al successivo comma 2. Ciascuna proposta deve includere, a pena di inammissibilità, **almeno un modulo formativo**.
2. Le attività ammissibili comprendono:
  - I. Formazione, capacity building e mobilità internazionale:** progettazione e realizzazione di moduli didattici specialistici e percorsi formativi in materia di cybersicurezza, gestione del rischio informatico, governance dei dati e resilienza digitale; attività di *mutual learning* (workshop, seminari, laboratori congiunti); sviluppo, produzione e diffusione di materiale didattico, divulgativo e informativo; iniziative organizzative, logistiche e di comunicazione correlate; attività di mobilità internazionale finalizzate allo scambio di competenze, alla cooperazione accademica e al rafforzamento delle capacità nel settore della cybersicurezza, incluse attività di formazione, aggiornamento e scambio presso enti, istituzioni e organizzazioni estere.
  - II. Mobilità accademica e professionale:** promozione e realizzazione di programmi di mobilità rivolti a studenti, dottorandi, specializzandi, personale docente, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, presso istituzioni universitarie, enti di ricerca e organismi pubblici o privati operanti nei settori della sicurezza informatica, della resilienza digitale e della protezione delle infrastrutture critiche, a livello europeo e internazionale. L'attività prevede una durata minima di una settimana e massima di dieci settimane, e comprende sia l'accoglienza, presso istituzioni nazionali, di studenti, ricercatori e altre categorie provenienti dall'estero, sia la promozione e l'organizzazione di esperienze di mobilità all'estero a beneficio dei suddetti soggetti appartenenti alle istituzioni italiane.
  - III. Sostegno infrastrutturale per attuazione della NIS 2:** interventi volti al potenziamento delle capacità operative, al miglioramento delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, nonché all'implementazione di misure tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 138/2024; sviluppo di strumenti per la gestione e la mitigazione del rischio, la segnalazione degli incidenti, la formazione continua del personale e la cooperazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e con le reti europee di competenza.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

3. Ciascuna istituzione proponente può organizzare **più corsi o moduli formativi**, da rivolgere alle diverse categorie di destinatari, così come di seguito individuate: studenti, dottorandi, specializzandi, ricercatori, professori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.
4. Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere il coinvolgimento di **almeno 30 (trenta) partecipanti e una partecipazione femminile pari ad almeno 5 (cinque) unità ovvero ad una quota non inferiore al 20% dei partecipanti, qualora tale percentuale risulti superiore.**
5. I costi relativi alle attività di cui al punto III del precedente comma 2 non possono superare il 40% del costo complessivo del progetto.
6. Per le attività di mobilità o scambio, la proposta progettuale deve essere corredata, già in sede di presentazione della domanda, da un **accordo o lettera d'intenti sottoscritta con l'istituzione partner.**
7. Le modalità di reclutamento degli studenti e le misure di accoglienza rivolte ai partecipanti provenienti dall'estero devono essere definite e descritte già in sede di presentazione della proposta progettuale, nell'ambito dell'allegato 1 "descrizione della proposta progettuale".
8. I corsi, compresa la mobilità in ingresso ed in uscita, devono avere una **durata massima di dieci (10) settimane e quaranta (40) ore di lezione e dovranno completarsi entro la prima metà di dicembre 2027.**
9. Le proposte progettuali devono prevedere una scheda di monitoraggio che dia evidenza dei seguenti indicatori:
  - a. numero di iniziative implementate, **minimo di due;**
  - b. numero partecipanti complessivi per progetto, **minimo di trenta;**
  - c. **rappresentanza di genere per progetto, quota minima del venti per cento di presenza di genere femminile.**
10. Ai fini della valutazione delle proposte progettuali, costituisce criterio di preferenza l'adozione di misure e azioni specificamente orientate a favorire la partecipazione e l'attrattività delle studentesse e delle donne nei percorsi formativi e di mobilità previsti.

## **Articolo 6**

### **Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dei progetti**

1. Come previsto dall'articolo 2, il contributo concedibile corrisponderà ai costi ammissibili nel rispetto dei limiti previsti dal presente Avviso, fino a un massimo di **500.000,00** (cinquecentomila/00) euro per ciascuna proposta progettuale, IVA inclusa qualora non recuperabile ai sensi della normativa vigente.
2. Le misure previste dal presente Avviso **non costituiscono aiuti di Stato**, ai sensi delle Comunicazioni della Commissione europea 2014/C 198/01, 2016/C 262/01 e 2022/C 414/01. Alle iniziative è pertanto concessa **un'agevolazione nella forma del contributo alla spesa**, fino a un massimo del **100 per cento dei costi ammissibili** e, comunque, **entro i limiti delle risorse**



## *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

**disponibili e della quota di finanziamento concedibile ai sensi del presente Avviso.**

3. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività, la quale sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento ovvero nell'atto d'obbligo. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso. Non sono pertanto ammissibili le attività che, a tale data, risultino già completate o avviate da parte dei Soggetti proponenti e/o attuatori.
4. Le attività sopra indicate dovranno concludersi entro e non oltre la prima metà del mese di dicembre 2027, fatte salve eventuali modifiche e proroghe approvate dal Ministero solo se adeguatamente motivate dal soggetto proponente.

### **SEZIONE III – Linea B – Misura 72 “Protettori Digitali”**

#### **Articolo 7**

##### **Ambito e caratteristiche delle attività finanziabili**

1. La Linea B sostiene l'attivazione e la realizzazione di attività formative rivolte alle studentesse e agli studenti universitari, finalizzate alla diffusione di competenze in materia di educazione digitale, uso consapevole delle tecnologie e cybersicurezza, nonché in materia di Intelligenza Artificiale.
2. Le attività devono favorire un approccio multidisciplinare, integrando aspetti tecnologici, giuridici, psicologici, economici e sociologici connessi alla sicurezza digitale, alla prevenzione e al contrasto dei rischi informatici.
3. Le attività formative sono finalizzate a rafforzare la cultura della sicurezza, favorendo la capacità di identificare e adottare comportamenti digitali consapevoli e responsabili, nonché la comprensione dei principali fenomeni e delle minacce connesse alla cybersicurezza.

#### **Articolo 8**

##### **Durata del programma e monitoraggio delle annualità**

1. A decorrere dall'anno 2026, la Linea B prevede l'assegnazione delle risorse agli Atenei calcolato in base al **costo standard utilizzato dal Ministero per il riparto delle risorse ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D.M. n. 934/2022, nei limiti delle risorse disponibili.**
2. I progetti ammessi a finanziamento avranno una durata biennale e dovranno essere presentati tramite apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero.



## *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

3. Le attività formative ammissibili ai sensi del successivo art. 9, devono concludersi entro e non oltre la prima metà del mese di dicembre 2028.

### **Art. 9**

#### **Requisiti minimi e attività formative ammissibili**

1. Sono ammissibili le attività formative che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti minimi:

a) durata non inferiore a 25 ore per ciascun corso attivato;

b) Contenuti coerenti con le finalità dell'Avviso, tra cui:

- sicurezza informatica e protezione dei dati;
- rischi digitali e minacce cyber;
- consapevolezza digitale;
- aspetti legali, psicologici, economici e sociali della cybersicurezza;
- rischi, opportunità e uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale.

Le attività formative devono essere organizzate in modo da favorire il coinvolgimento di un numero adeguato di studenti, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo complessivo della misura pari ad almeno 600 studenti coinvolti nel biennio di attuazione del programma.

c) Adozione di misure idonee ad aumentare la **partecipazione femminile**, con attività di sensibilizzazione e strumenti organizzativi dedicati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero:

a) documentazione attestante la tracciabilità, verificabilità e coerenza delle attività formative, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: scheda descrittiva del corso (obiettivi, contenuti, durata, modalità di erogazione), elenco dei partecipanti, registri presenze;

b) evidenza del rilascio degli attestati agli studenti che abbiano frequentato **almeno l'80%** delle ore del corso, nonché dei corrispondenti CFU;

c) convenzioni con PA e/o aziende attivate al fine di rafforzare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa;



## *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

3. I soggetti beneficiari sono responsabili della qualità scientifica e didattica delle attività formative e assicurano la coerenza dei corsi con gli obiettivi della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e con le politiche nazionali ed europee di sviluppo delle competenze digitali.

### **SEZIONE IV – Disposizioni comuni alle due linee**

#### **Articolo 10**

##### **Modalità di presentazione domande**

1. Le domande devono essere presentate in italiano, a pena di esclusione e irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma CINECA, al seguente link <http://progetti-cybersicurezza.mur.gov.it>, a decorrere dalle ore 12:00 del giorno **30 giugno 2026** e tassativamente entro le ore 12:00 del giorno **28 luglio 2026**.
2. Sono considerate irricevibili le domande presentate con modalità o termini diversi da quelli previsti dal presente articolo, nonché quelle prive della documentazione obbligatoria indicata al comma 5.
3. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il mancato o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori commessi dal Soggetto proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La domanda di partecipazione è generata direttamente dalla piattaforma informatica. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma Cineca ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda
5. La domanda di partecipazione deve essere corredata per entrambe le linee A e B dai seguenti allegati, a pena di irricevibilità della domanda:
  - a) descrizione della proposta progettuale recante anche la scheda di monitoraggio degli indicatori di risultato con target numerici di iniziative, partecipanti totali e partecipanti donne, e cronoprogramma di raggiungimento (Allegato 1);
  - b) il piano economico e finanziario, che presenta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa, secondo le specifiche rese sulla piattaforma informatica (Allegato 2 – eventuale, solo se non inseriti a sistema);
  - c) il disciplinare (Allegato 5);
  - d) informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta (Allegato 6).



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

## Per la sola Linea A -Misura 67:

- a) nel caso di Partenariato la delega al Soggetto Capofila sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun membro del Partenariato (Allegato 3);
- b) nel caso di Partenariato l'accordo o la lettera di impegno a costituire il Partenariato, firmata dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il Partenariato, o da soggetto dotato di procura speciale; (Allegato 4);
- c) l'accordo o la lettera di impegno con l'Istituzione universitaria associata per lo svolgimento delle attività di scambio e/o mobilità (uno per ogni Istituzione universitaria associata);

## Per la sola Linea B Misura 72:

- a) Eventuali convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati qualora previsti per la realizzazione delle attività formative.
6. La domanda deve essere firmata digitalmente, da parte del legale rappresentante dell'Ateneo o in caso di partenariato dal Soggetto Capofila, completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.
7. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, la domanda di partecipazione è presentata dal legale rappresentante dell'Università. Con riferimento ai progetti riconducibili alla LINEA A – Misura 67 realizzati in forma di partenariato, l'istanza è presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'Università, ovvero dell'ente pubblico di ricerca che, all'interno del Partenariato, riveste la qualifica di Soggetto Capofila.

## **Articolo 11**

### **Modalità di valutazione delle proposte progettuali**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, la valutazione e selezione delle proposte progettuali è articolata in due fasi:
  - a) **Istruttoria formale – amministrativa**, volta a verificare la conformità della domanda rispetto ai requisiti richiesti dall'Avviso (quali a titolo esemplificativo: termini, completezza



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

documentale, requisiti soggettivi/oggettivi, presenza degli accordi/lettere di intenti per le mobilità internazionali ove richiesti, coerenza del piano economico-finanziario). L'istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, le proposte progettuali sono ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-qualitativa. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della suddetta verifica.

- b) **Valutazione tecnico-qualitativa** da parte di un **Panel di valutazione** nominato con decreto direttoriale, composto da cinque esperti (oltre eventuali supplenti) di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'Avviso, individuati tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità secondo criteri di competenza e trasparenza, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse.
- c) Il Panel svolge le proprie valutazioni assegnando un **punteggio massimo pari a 100 punti**, così ripartiti:

1) **Qualità della proposta progettuale (0-30 punti)**

Chiarezza degli obiettivi, solidità metodologica, pertinenza delle attività rispetto all'Avviso, adeguatezza dell'eventuale partenariato, ove richiesto.

2) **Impatto e indicatori di risultato del progetto (0-30 punti)**

Valutazione dei risultati attesi e misurabili: numero di **partecipanti** nelle iniziative/scambi; qualità del **piano di monitoraggio** (fonti, frequenza, responsabilità, milestones), strategia di **disseminazione** e di trasferimento dei risultati e, con riferimento alla LINEA A Misura 67 – numero iniziative (Min 2), presenza di **accordi/lettere di intenti** già sottoscritti con partner esteri, qualità e ruolo dei partner, equilibrio **mobilità in ingresso/uscita**, sostenibilità organizzativa (visti, alloggi, procedure di accoglienza).

3) **Efficienza economica e adeguatezza del budget (0-20 punti)**

Congruità dei costi rispetto alle attività e agli indicatori di risultato; rapporto costo/partecipante e costo/iniziativa; corretto dimensionamento della quota infrastrutturale (art. 5, tetti e limiti); piano di spesa e cronoprogramma realistici.

4) **Parità di genere e inclusione (0-20 punti)**

Valutazione dell'adozione di misure e azioni volte a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle studentesse e delle donne nei percorsi formativi e di mobilità previsti.

2. A seguito della valutazione di cui al comma precedente sono considerate ammissibili al finanziamento le proposte progettuali che conseguano un punteggio complessivo non inferiore



## *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

- a 60 punti su 100 e che riportino, con riferimento a ciascun criterio di valutazione, un punteggio non inferiore alla metà del punteggio massimo attribuibile al medesimo criterio.
3. La fase di valutazione delle proposte progettuali si concluderà con l'approvazione di due distinte graduatorie in conformità alle due Linee progettuali.
  4. A parità di punteggio complessivo, prevale la proposta alla quale sia stato attribuito il punteggio più alto rispettivamente al criterio **1) Qualità tecnico-scientifica e coerenza**; a seguire al criterio **2) Impatto e indicatori di risultato del progetto**; al criterio **3) Efficienza economia e adeguatezza del budget**; al criterio **4) Parità di genere e inclusione**. Infine, ove persistano ulteriori casi di parità prevale l'ordine cronologico di presentazione;
  5. Il Panel di valutazione si riserva la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo, eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del budget tra le diverse voci di costo proposte, e l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto

### **Articolo 12**

#### **Modalità di gestione delle proposte progettuali ammissibili**

1. Il Ministero, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 11, comma 3, provvede all'adozione del decreto di concessione del finanziamento per i soggetti ammessi all'assegnazione delle risorse.
2. I progetti ammessi, in ordine di graduatoria, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, tenuto conto della dotazione finanziaria del presente Avviso di cui all'articolo 2;
3. A seguito della registrazione del decreto di concessione presso i competenti organi di controllo, il provvedimento è trasmesso tramite PEC ai soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a formalizzare l'accettazione del finanziamento mediante sottoscrizione dell'atto d'obbligo e degli eventuali allegati previsti dal presente Avviso.
4. La mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo entro i termini indicati dal Ministero comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente decadenza dal beneficio concesso.

### **Articolo 13**

#### **Spese ammissibili**

1. **Sono ammissibili per ciascuna proposta progettuale** per gli interventi di cui al presente avviso, le seguenti spese:
  - a. spese di personale direttamente impegnato nelle attività di progetto, nelle attività didattiche e nelle attività di supporto organizzativo e amministrativo, nella misura in cui tali risorse risultino effettivamente impiegate nella realizzazione del progetto;



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

- b. costi per attività di didattica, tra i quali si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, borse di mobilità in ingresso e in uscita di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario coinvolto nella realizzazione del progetto, comprensive di spese di viaggio, vitto e alloggio presso il Paese di destinazione;
  - c. altri costi, tra i quali si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiali di consumo; missioni all'estero; servizi di consulenza; forniture di servizi; attrezzature, materiali e infrastrutture anche digitali.
  - d. costi generali, calcolati nella misura forfettaria del 7% (sette per cento) dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156.
2. Le spese ammissibili **devono corrispondere ai costi effettivamente sostenuti** per la realizzazione delle attività progettuali e risultare **coerenti con il piano economico-finanziario approvato**, nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del Soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
4. Per la sola Linea A Misura 67 è onere del Soggetto Capofila, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto.
5. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
6. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali indicata nel decreto di concessione del finanziamento. È facoltà dei Soggetti attuatori, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli previsti dal presente Avviso e dai controlli di rito disposti dal Ministero.

## **Articolo 14**

### **Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese**



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
  - a) in esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'Ateneo o, ove esistente, il Soggetto Capofila, potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura **del 80% (ottanta per cento)** dell'importo ammesso al finanziamento;
  - b) entro 30/60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, previa verifica del corretto svolgimento del progetto, della relazione tecnica finale e della domanda di saldo, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante, con un **saldo finale del 20%** (venti per cento) dell'importo ammesso a finanziamento, previa verifica degli indicatori di risultato.
2. L'Ateneo o, ove esistente, il Soggetto capofila dovrà trasmettere al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, una scheda di **monitoraggio quadrimestrale** e una **relazione tecnica finale**.
3. La scheda di monitoraggio quadrimestrale dovrà essere presentata al Ministero secondo le modalità che saranno comunicate successivamente.
4. **La relazione tecnica finale dovrà essere comprensiva della documentazione attestante le attività progettuali svolte, unitamente alla relativa documentazione finanziaria, nel periodo di riferimento e della domanda di saldo**, che riepiloga le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
5. Ai fini dell'erogazione del saldo, le Istituzioni, previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, attestano al Ministero le spese effettivamente sostenute.

Il contributo verrà erogato con riguardo ai soli progetti finanziati a valere sulla linea **LINEA A – Misura 67:**

6. esclusivamente al Soggetto Capofila che dovrà impegnarsi a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri Soggetti attuatori le somme di rispettiva competenza.
7. Per tutti i soggetti che non richiedono l'erogazione dell'anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica del raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto, previa trasmissione di una relazione tecnica finale e della domanda di rimborso a conclusione dell'attività progettuale.
8. Nel caso di un soggetto beneficiario di diritto privato, l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fideiussoria, fornita da una banca o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, oppure assicurata da uno strumento di garanzia emesso da un ente pubblico, valido per tutta la durata del progetto.
9. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi del Ministero.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale dell'internazionalizzazione

## **Articolo 15**

### **Variazioni di progetto**

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come delineate in fase di presentazione della proposta progettuale e approvate in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, né sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere comunicata al Ministero obbligatoriamente e tempestivamente, secondo le modalità che saranno individuate dal Ministero al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2.
4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, complessivamente, il limite del 30% (trenta per cento) del totale dei costi ammessi al finanziamento.
5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno, comunque, soggette all'approvazione da parte del MUR.

## **Articolo 16**

### **Responsabile dell'Avviso**

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio competente per l'Internazionalizzazione della Ricerca, in seno alla Direzione generale dell'Internazionalizzazione.

## **Articolo 17**

### **Obblighi dei soggetti beneficiari**

1. I Soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo o revoca dello stesso:
  - a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
  - b) ad aver adottato il *Gender Equality Plan*, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
  - c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;



## *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

- d) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli artt. 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- f) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
- g) ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;
- h) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
- i) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'università e della ricerca, e da altri organismi autorizzati;
- j) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;
- k) ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività previste dalla proposta progettuale;
- l) garantire la trasparenza dei processi di selezione dei partecipanti;
- m) monitorare e documentare tutte le attività formative;
- n) rispettare le normative vigenti in materia di rendicontazione, trasparenza, pari opportunità;
- o) garantire, per le attività di formazione e mobilità, il rispetto dei principi e degli obblighi derivanti dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) e dalle linee guida nazionali di attuazione, in particolare in materia di sviluppo delle competenze, sensibilizzazione e cooperazione transfrontaliera;
- p) l'invio della relazione tecnica intermedia, qualora sia stata richiesta l'anticipazione, comprovante il corretto avanzamento delle attività progettuali, così come approvate;
- q) l'invio della relazione tecnica finale, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come



## *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

approvata;

- r) l'invio delle domande di rimborso a conclusione dell'attività progettuale, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati.

### **Articolo 18**

#### **Rinunce, decadenza e sanzioni**

1. Il contributo assegnato è oggetto di revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le eventuali Linee guida per la rendicontazione e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
  - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
  - b) il soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate.
2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato anche solo per la quota oggetto di anticipazione, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero dal soggetto beneficiario ovvero escutere la garanzia fideiussoria.

### **Articolo 19**

#### **Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in relazione alla procedura di cui al presente Avviso verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/ 679/ (G.D.P.R.) e ss.mm..
2. L'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche "GDPR") è fornita e visionabile al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

### **Articolo. 20**

#### **Modifiche dell'Avviso**

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata all'Avviso.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale dell'internazionalizzazione

## **Articolo 21**

### **Controversie e foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente bando è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

## **Articolo 22**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Ogni richiesta di informazioni inerente alla procedura prevista dal presente decreto potrà essere inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca via e-mail al seguente indirizzo: <http://progetti-cybersicurezza.mur.gov.it>;
3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla procedura verranno pubblicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata all'Avviso e nella piattaforma Cineca.

Il Direttore Generale  
Dott. Gianluigi Consoli

#### *Allegati:*

- *Allegato 1 – descrizione della proposta progettuale;*
- *Allegato 2 - il piano economico e finanziario, che presenta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa, secondo le specifiche rese sulla piattaforma informatica– EVENTUALE (se non previsto a sistema)*
- *Allegato 3 – delega al Soggetto Capofila;*
- *Allegato 4 - lettera di impegno a costituire il Partenariato;*



*Ministero dell'università e della ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

- *Allegato 5 - il disciplinare;*
- *Allegato 6 - informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta.*